

NORMATIVA

Approvato il nuovo Regolamento di Sanità Animale


Maria Giovanna Lamanna*

*Una sorta di legge quadro
che mira ad armonizzare
la normativa in tutta la UE*

Lo scorso 9 marzo è stato approvato, dal Parlamento europeo, il Reg. (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale. Già pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea, sarà gradualmente e integralmente applicato a partire dal 21 aprile 2021, ad esclusione di quanto specificato all'art. 283 (riguarda gli articoli 270, paragrafo 1, e 274, che si applicano dalla data della sua

entrata in vigore). Alla stregua di una legge quadro riunisce una serie di atti in un unico testo di legge.

La normativa mira a un approccio armonizzato della sanità animale in tutta l'Unione europea; gli Stati Membri dovranno, su esplicito riferimento del regolamento stesso, essere autorizzati o incoraggiati ad applicare misure nazionali supplementari o più rigorose al fine di garantire gli obiettivi prefissati.



Il provvedimento analizza a 360° la sanità animale definendone ruoli e responsabilità, ed è volto a garantire un miglioramento sia della sanità alla base di una produzione agricola sostenibile, sia del funzionamento del mercato interno, puntando alla riduzione degli effetti negativi di alcune malattie animali; il tutto, intervenendo non soltanto sulla sanità animale, ma anche su quella pubblica, nonché sull'ambiente.

Il Regolamento si focalizza particolarmente sulle malattie trasmissibili degli animali, soprattutto le zoonosi, per l'impatto che le stesse possono avere sulla sanità pubblica.

Infatti, l'art.5 ("malattie elencate") individua quali sono le malattie considerate ad alto rischio:

- afta epizootica;
- peste suina classica;
- peste suina africana;
- influenza aviaria ad alta patogenicità;
- peste equina.

Per ognuna delle suddette malattie, il Regolamento evidenzia che le strategie di controllo possono anche essere diverse. Detto elenco è esteso anche ad altre malattie, come riportato nell'allegato II dello stesso.

Per il controllo delle malattie sono previsti oltre ai piani di eradicazione - sia obbligatoria sia facoltativa al fine di definire lo *status* di "indenne da malattia" - piani di emergenza ai quali è dedicato un intero capo della normativa (Parte III, Titolo II, Capo I).

A tal fine con l'art.45, viene richiamata l'importanza delle attività di simulazione, per testare le procedure organizzative; tali attività dovranno essere dettagliate e rapide.

Il concetto di "One Health" è enfatizzato, tenendo conto del legame tra sanità animale, sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere degli animali, sicurezza dell'approvvigionamento alimentare; inoltre, non vengono trascurati gli aspetti economici, sociali e culturali. E proprio in quest'ottica si prevede (art.15) che, qualora vi sia il sospetto che animali o prodotti possano costituire un rischio per la salute pubblica, vengano adottati tutti i provvedimenti per informare tempestivamente i cittadini sulla na-

tura del rischio e sulle misure adottate.

Con la finalità di migliorare la gestione della sanità animale, la strategia del Regolamento è quella del "prevenire è meglio che curare", che può essere realizzata attraverso la cooperazione con i detentori di animali, gli operatori, i veterinari e altri soggetti interessati, di cui sono messi in evidenza i rispettivi ruoli.

In campo di prevenzione, viene anche riaffermata la funzione fondamentale del medico veterinario, le cui responsabilità sono definite nell'articolo 12 del Regolamento che, garantendo l'applicazione generale delle misure di prevenzione e controllo delle malattie animali, rappresenta l'anello di congiunzione operatori e autorità competente; quest'ultima è individuata nell'art. 4 comma 55.

Dal punto di vista della cooperazione, viene introdotto il concetto di "visite di sanità animale" (art. 25) che obbliga gli operatori ad accogliere e a collaborare con il veterinario chiamato a valutare il gradiente di rischio sanitario dell'allevamento, in relazione alle caratteristiche strutturali, ubicazione, tipologia di produzione, *status* epidemiologico del comprensorio e ai controlli ufficiali pertinenti. Le "visite di sanità animale" saranno eseguite periodicamente e, a volte, anche in concomitanza a visite realizzate per altri motivi. La Norma, pur affermando il ruolo svolto dai medicinali veterinari (vaccini, sieri iperimmuni e antimicrobici etc.) nella prevenzione e nel controllo delle malattie animali trasmissibili, richiama il veterinario a un uso consapevole del farmaco, subordinato all'adozione di buone prassi di gestione sanitaria degli allevamenti, tra cui *in primis* i protocolli di igiene e i comportamenti biosicuri.

Per i vaccini e i sieri sono previste delle banche dati; per ragioni di sicurezza connesse al bioterrorismo, alcune informazioni dettagliate, relative alle banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici dell'Unione, saranno trattate come informazioni riservate e la loro pubblicazione sarà vietata.

La biosicurezza è indicata come uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione di chi opera con gli animali per evitare l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie animali trasmissibili.

Pertanto è previsto che gli operatori debbano possedere conoscenze adeguate in merito ai sintomi, alle conseguenze delle malattie, alle alternative di prevenzione, all'uso corretto dei farmaci e al benessere animale (art.11).

Per ridurre il rischio d'introduzione e di trasmissione di malattie, viene data molta importanza alla tracciabilità, e di conseguenza all'identificazione degli animali detenuti, e al controllo delle movimentazioni dei prodotti, in particolare del materiale seminale come possibile causa di propagazione di patogeni.

In merito allo spostamento degli animali, il Regolamento dà prescrizioni differenti per le diverse specie, redatte in base al rischio in termini di diffusione delle malattie, e stabilisce norme specifiche per gli ungulati e il pollame (art.130), considerate specie di grande importanza economica. Inoltre, vengono determinate regole più flessibili per gli animali considerati a basso rischio di diffusione di malattia, come quelli da compagnia, e regolamentate le movimentazioni di animali di circhi, esposizioni, eventi sportivi, uso ricreativo, zoo, negozi di animali, rifugi per animali e grossisti, nonché dei selvatici.

Da rilevare che la normativa conferisce particolare rilievo alla comunicazione, prevedendo l'utilizzo di nuove tecnologie mirate all'attività di vigilanza dei patogeni, la creazione di un sistema informatico (data base) che consenta l'identificazione in tempo reale degli animali, l'attivazione di comunicazioni sanitarie, con la finalità di rendere i rilievi epidemiologici siano, non solo trasparenti e affidabili, ma anche gestiti tempestivamente.

Perplessità genera il punto della normativa pertinente ai controlli ittici laddove, per rispettare le decisioni prese da alcuni Stati Membri nei quali (per ragioni storiche e/o per carenza di veterinari) il controllo delle malattie degli animali acquatici è demandato ai cosiddetti «*Professionisti della sanità degli animali acquatici*», il Regolamento riconosce tali figure consentendone l'esercizio e attribuisce loro (nel proprio ambito di lavoro) le medesime responsabilità e i medesimi dei medici veterinari.

**Veterinario specialista ambulatoriale ASP Cosenza*